

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Approvazione dell'Accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio Sava-Adriatico. (348)	746	Modifiche alle disposizioni riguardanti il Fondo di previdenza sottufficiali ed appuntati della Guardia di finanza (1402).	750
PRESIDENTE	746	PRESIDENTE	750
Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo l'ex « Casa del Soldato » di quella città, con terreni occupati nel 1941 per la costruzione di casermette. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1168).	746	MAROTTA, <i>Relatore</i>	750
PRESIDENTE	746	WALTER	750
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1435).	751
Annullamento dei crediti dello Stato di modico valore. (1391)	747	PRESIDENTE	751, 752, 753, 754, 756, 758
PRESIDENTE	747, 748	GEREMIA, <i>Relatore</i>	751, 752, 757
VICENTINI, <i>Relatore</i>	747, 748	NICOLETTO.	752, 754, 756, 757, 758
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	748	PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	753, 754, 755, 757
WALTER	748	WALTER.	754, 755
Proposta di legge (<i>Discussione e rimessione in Assemblea</i>):		ANGIOY	755
GORINI ed altri: Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina. (1413)	748	GHISLANDI.	756, 757
PRESIDENTE	748, 749	Votazione segreta:	
SEDATI, <i>Relatore</i>	748, 749	PRESIDENTE	759
NICOLETTO.	749		
WALTER	749		

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Seguito della discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'Accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico. (348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo tra il Tesoro e il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questo disegno di legge venne esaminato dalla nostra Commissione nelle sedute del 31 marzo, 28 luglio e 27 ottobre dell'anno scorso. Fu iniziata la discussione generale e rinviata, in attesa dell'approvazione della legge per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio. Ora, siccome quel disegno di legge è stato approvato anche dal Senato, possiamo riprendere la discussione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È approvato lo scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 13 novembre 1951, per l'approvazione dell'Accordo concluso a Roma il 10 ottobre 1951 tra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico per il regolamento delle annualità arretrate e di quelle correnti dovute dal Governo italiano per l'uso della rete ferroviaria sita in territorio italiano.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

L'onere derivante dall'Accordo di cui all'articolo precedente è coperto a carico del fondo iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo l'ex « Casa del Soldato » di quella città, con terreni occupati nel 1941 per la costruzione di casermette. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo l'ex « Casa del soldato » di quella città, con terreni occupati nel 1941 per la costruzione di casermette.

Esso si trova nelle identiche condizioni del disegno di legge precedente.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la cessione all'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo dell'immobile di pertinenza del patrimonio dello Stato, denominato « ex casa del Soldato », sito in quel capoluogo, del valore di lire 13.600.000, a titolo di permuta con terreni di proprietà del suddetto Ospedale, estesi ettari 13.94.18, siti in frazione San Rocco Castagnaretta, occupati stabilmente nel 1941, per esigenze militari, con contestuale regolamento dei rapporti derivanti dalla trascorsa occupazione.

Il negozio, comportante un conguaglio di lire 9.500.000 a carico dello Stato, sarà posto in essere con apposita convenzione da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 9.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione, per lire 7.000.000, dello

stanziamento del capitolo n. 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e, per lire 2.500.000, dello stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Annullamento dei crediti dello Stato di modico valore. (1391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1391 reca disposizioni per l'annullamento dei crediti di modico valore. Esso prevede che sia data al Ministero delle finanze e agli intendenti di finanza, secondo le rispettive competenze, la facoltà di provvedere all'annullamento dei crediti erariali, mediante decreti cumulativi e secondo la normale procedura. Propone, quindi, che il Ministero delle finanze e le intendenze di finanza abbiano la facoltà di dichiarare estinti i crediti dello Stato, non superiori a 500 lire, che siano riconosciuti assolutamente inesigibili o di dubbia e difficile esazione. Pertanto, alla data di entrata in vigore della presente legge dovrebbero intendersi estinti i debiti per i quali sia già intervenuto il provvedimento di annullamento per assoluta inesigibilità; i crediti dello Stato non superiori a 500 lire di dubbia e difficile esazione, per i quali sia in corso la procedura per il trasporto dalla contabilità delle altre Amministrazioni alla contabilità dell'Amministrazione del Demanio; i crediti dello Stato già maturati, del medesimo importo, che siano stati riconosciuti dalle intendenze di finanza di dubbia e difficile esazione.

Il disegno di legge stabilisce, però, la inapplicabilità di queste norme alle pene pecuniarie previste dal Codice penale e da leggi speciali, e ai debiti di imposte. E ciò perché, quanto alle prime, il mancato pagamento da parte del condannato insolvente si

converte in detenzione; quanto ai secondi, perché la riscossione non è a carico dello Stato, ma degli appositi esattori.

Con l'articolo 5 del disegno di legge, si dispone che nulla è innovato alle disposizioni concernenti l'annullamento dei debiti di qualsiasi natura, lasciati insoluti dai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessino o abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato.

Senonché, da parte del Ministero della difesa, si ravvisa l'opportunità che, sempre entro i limiti delle 500 lire, vengano estese le facilitazioni concesse da questo disegno di legge anche ai debiti insoluti dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Io sono favorevole a questa estensione e ne farò oggetto di emendamento, quando esamineremo l'articolo 5 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 il Ministro delle finanze e gli intendenti di finanza, secondo la rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con decreto delle competenti autorità amministrative, da registrarsi alla Corte dei conti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

ART. 3.

Alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono estinti:

a) i crediti dello Stato maturati a tutto l'esercizio 1945-46, per i quali sia già intervenuto il provvedimento di annullamento per assoluta inesigibilità alla data di entrata in vigore predetta;

b) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, già iscritti alla contabilità demaniale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 263 e del primo comma dell'articolo 264 del regolamento sindacato.

c) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 già maturati che dall'intendente di finanza, competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti l'annullamento dei debiti di qualsiasi natura lasciati insoluti dai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato.

VICENTINI, *Relatore*. Propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo 5:

« Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano anche per le Amministrazioni della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, fino alla concorrenza di lire 500 ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce, di massima, alla richiesta che è pervenuta dal Ministero della difesa. Pertanto, l'emendamento proposto dal relatore, nella sua sostanza, può essere accolto.

Tuttavia, la formulazione merita un po' di studio, perché quella che è stata proposta non parla dei criteri con i quali devono essere trattati questi crediti lasciati insoluti da sottufficiali e militari di truppa.

WALTER. Per gli articoli 2 e 3 sono annullati i debiti fino a lire 500, di difficile e dubbia esazione. Qui, invece, avremmo una discriminazione generale.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno sospendere l'approvazione dell'articolo 5, per studiare una migliore formulazione.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riprometto di portare lo stesso una formulazione più esatta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gorini ed altri: Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina. (1413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Gorini, Franceschini Giorgio, Salizzoni, Bucciarelli-Ducci, Chiarini, Foresi, Marengi, De Meo, Franzo e Dazzi. Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina.

La IX Commissione (Agricoltura) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Sedati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SEDATI, *Relatore*. La proposta di legge del collega Gorini mira ad evitare che tutte le pratiche in corso riguardanti la stipulazione di mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per l'acquisto della proprietà contadina, debbano essere sospese con la data del 20 marzo, poiché a questa data scade il termine previsto dalla legge 24 febbraio 1948, n. 114.

Come i colleghi sanno, vi sono numerose pratiche in corso, in relazione a richieste di contadini di mutui per l'acquisto di piccole proprietà. In considerazione della prossima scadenza del termine, è indispensabile provvedere alla proroga.

Il proponente, nella relazione che accompagna la proposta di legge, fa anche rilevare che con legge 6 agosto 1954, n. 604, furono prorogati i termini relativi alle agevolazioni

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

tributarie per la formazione della proprietà contadina. E poiché vi è collegamento tra il provvedimento in esame e quello delle agevolazioni tributarie, egli trova giusto che sia prorogato il termine del 20 marzo di questo anno fino alla data del 20 marzo del 1957, così come è stato fatto in materia di agevolazioni tributarie.

Osserva anche il proponente, e giustamente, che la proposta riguardante la stessa materia che si trova all'esame del Senato — mi pare d'iniziativa del senatore Sturzo — è molto più complessa, in quanto non si limita a prorogare il termine, ma riguarda la revisione di tutta la materia relativa all'acquisto della piccola proprietà contadina. Quindi, la discussione di questa proposta di legge sarà molto lunga e non consentirà comunque al Parlamento di concedere la proroga prima della scadenza del termine del 20 marzo di quest'anno.

D'altra parte, la proposta del collega Gorini non comporta un nuovo onere finanziario per lo Stato. Infatti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste è già iscritta la somma occorrente per il concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la formazione della proprietà contadina. Infatti, al capitolo 116 dello stato di previsione di quel Ministero figura la spesa di 300 milioni, aumentata rispetto a quella dell'anno scorso, che era di 250 milioni.

Quindi, dato che esiste già anche la copertura, esprimo parere favorevole per l'accoglimento della proposta di legge Gorini, che riveste carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. Il relatore ha detto che la proposta di legge non comporta un nuovo onere finanziario, perché la spesa è già iscritta nello stato di previsione del Ministero della agricoltura e foreste. Io non sono molto forte in problemi finanziari, ma vorrei sapere perché questa spesa è stata già inserita nell'esercizio finanziario 1954-55, mentre solo oggi stiamo per approvare la proroga del termine.

SEDATI, *Relatore*. Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui stipulati per l'acquisto della proprietà contadina è stato stabilito fin dal 1948 con una legge che è ricordata anche nella relazione del proponente. Si tratta del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Da allora, ogni anno, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste è stato iscritto il relativo capitolo di spesa. Anche sul bi-

lancio 1954-55 è stato iscritto questo capitolo, perché il termine, quando fu formulato lo stato di previsione, non era scaduto.

NICOLETTO. Ma nel finanziamento previsto per l'esercizio 1954-55 troviamo uno stanziamento maggiore di quello che avrebbe comportato la durata della legge esistente, tanto è vero che esso, si dice, è sufficiente a coprire anche la proroga. Inoltre, con la proposta di legge si prevede un finanziamento anche per gli anni successivi, senza alcuna indicazione di copertura.

SEDATI, *Relatore*. Per l'esercizio in corso non può nascere alcuna questione. Le pratiche di mutuo si perfezionano in un lungo periodo di tempo, essendo necessaria una istruttoria nella quale intervengono gli organi tecnici del Ministero dell'agricoltura e degli istituti finanziari autorizzati al credito. Man mano che le pratiche sono perfezionate, vengono emessi i decreti relativi al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi. La previsione della spesa è fatta per l'esercizio finanziario in relazione alle domande. Ma, arrivati al termine del 20 marzo 1955, il Ministero dovrebbe fermare tutta questa sua attività e non concedere più il proprio concorso. Quindi, la proposta Gorini si limita a prorogare il termine, non ad ampliare la portata della legge. Senza la proroga del termine, non tutte le pratiche che sono in corso e nei limiti dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 1954-1955 potrebbero essere finanziate.

Con la proposta di legge Gorini si vuole evitare ai contadini che hanno fatto la domanda di mutuo, di non potere avere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

NICOLETTO. Con questo, lei non risponde alla mia preoccupazione per gli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Per i bilanci successivi si provvederà in base all'esame di merito delle domande.

WALTER. Noi siamo contro la proroga e, per la complessità della proposta di legge, chiediamo che la discussione sia deferita all'Assemblea.

Presento la richiesta formale di rimessione all'Assemblea col prescritto numero di firme.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta di rimessione all'Assemblea.

Propongo alla Commissione che la discussione oggi svoltasi sulla proposta di legge sia considerata quale esame della stessa in sede referente, dando quindi incarico al relatore

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

di preparare la relazione per l'Assemblea. Naturalmente il relatore terrà conto delle osservazioni che sono state fatte.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni riguardanti il Fondo di previdenza sottufficiali ed appuntati della Guardia di finanza. (1402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni riguardanti il fondo di previdenza sottufficiali e appuntati della Guardia di finanza.

Il relatore, onorevole Marotta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Il Fondo di previdenza serve a corrispondere una buonuscita ai sottufficiali e appuntati della Guardia di finanza nel momento in cui vanno in congedo. Il disegno di legge in esame propone che il Fondo sia esteso anche ai finanziari che abbiano compiuto 12 anni di servizio. Nello stesso tempo propone che venga aumentata dall'1 al 2 per cento la trattenuta da effettuare a carico degli iscritti al Fondo di previdenza, onde mettere il Fondo stesso in condizioni di potere adempiere ai suoi compiti.

Il disegno di legge determina pure alcune modalità per la corresponsione della buonuscita al militare che lascia il servizio oppure, ove questi muoia prima di essere posto in congedo, alla vedova, ai figli minori ed anche maggiorenni, se inabili al lavoro, oppure ai genitori, nel caso che non ci siano altre persone a cui spetti questo diritto prima dei genitori.

Il disegno di legge rappresenta un progresso rispetto alla legislazione attuale e ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Noi siamo favorevoli al disegno di legge e daremo ad esso la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati », istituito presso il Comando Ge-

nerale della Guardia di finanza in forza dell'articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza ».

Tutte le disposizioni in vigore per il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati » sono estese al « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza » con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 2.

Al « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza » sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonché i finanziari che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanziari iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.

(È approvato).

ART. 3.

Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali.

(È approvato).

ART. 4.

In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto al premio di previdenza spetta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato.

In mancanza del coniuge il diritto spetta in parti eguali ai figli minorenni legittimi o legittimati anteriormente alla morte del genitore o adottivi, e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili al lavoro.

In mancanza delle persone indicate nei precedenti commi, il diritto al premio di previdenza spetta ai genitori dell'iscritto.

Il diritto alla restituzione delle somme versate dai sottufficiali, appuntati e finanziari deceduti prima del compimento dei 6 anni richiesti per il diritto all'indennità, nonché il diritto agli interessi maturati sulle somme predette, spettano alle persone indicate nei precedenti commi nell'ordine e con le modalità ivi stabilite.

(È approvato).

ART. 5.

L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanziari, soggetti a ritenuta, è determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è abrogato.

(È approvato).

ART. 7.

Il precedente articolo 3 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Geremia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GEREMIA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1435 consta di un unico articolo, che apporta modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, riguardante il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

La legge suddetta commina delle sanzioni nei confronti degli invalidi di guerra, che siano già beneficiari di assegni rinnovabili, i quali non si presentino alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito. La stessa legge prevede sanzioni nei confronti degli invalidi titolari di pensioni o di assegni

di guerra, che non si presentino, entro il termine assegnato, alla visita di controllo.

Però quella legge non prevede alcuna sanzione nei confronti degli ex militari e civili infortunati, i quali, avendo in corso l'accertamento sanitario per la prima liquidazione della pensione, non rispondano alla chiamata per visita medica.

Con l'articolo unico del disegno di legge in esame, si modificano le disposizioni della legge n. 648 e si stabiliscono sanzioni nei confronti degli invalidi ex militari e degli infortunati civili, che non rispondano nei termini stabiliti alla chiamata per la prima visita.

Precisamente, l'articolo unico stabilisce che il richiedente la pensione di guerra, il quale, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti senza giustificato motivo alla chiamata per prima visita medica entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamento sanitario, e la pensione, l'assegno o l'indennità eventualmente spettanti decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Anche nel caso in cui l'invalido non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito, la pensione, l'assegno o l'indennità eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

Nell'uno e nell'altro caso, se la domanda non viene presentata entro dieci anni, cesserà il diritto alla pensione, all'assegno o all'indennità.

È chiaro che il primo caso riguarda i richiedenti che non abbiano mai avuto un trattamento di pensione e siano in attesa della liquidazione di essa; l'altro caso riguarda coloro che hanno già avuto un assegno rinnovabile.

Nel disegno di legge è fatto obbligo alle commissioni mediche di comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per il rinnovamento dell'assegno entro i predetti termini.

Crede che questo provvedimento di legge sia inteso ad eliminare il più possibile quelle pratiche che restano giacenti senza giustificato motivo da parte di coloro che non rispondono nel termine prescritto alla chiamata per visita medica. Se, quindi, il provvedimento ha

questo scopo di accelerare lo svolgimento delle pratiche di pensione e di venire incontro alla esigenza degli interessati di avere liquidata con rapidità la loro pratica, esso può avere la nostra piena approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Desidero porre in rilievo che le sanzioni sono subordinate alla condizione che il richiedente della pensione non si presenti alla visita sanitaria senza giustificato motivo. Se il richiedente fornirà la ragione della mancata presentazione, è chiaro che la sanzione non verrà applicata.

NICOLETTO. L'articolo unico del disegno di legge in esame ripete integralmente l'articolo 25 della legge n. 648, con una aggiunta iniziale. Infatti, mentre l'articolo 25 riguardava esclusivamente coloro che, già godendo di pensione o di assegno, non si fossero presentati alla visita disposta alla scadenza, l'aggiunta riguarda coloro che hanno fatto domanda di pensione, ma non si sono mai presentati alla visita, quantunque questa sia stata disposta nei loro confronti.

L'articolo 25 aveva una sua giustificazione, perché voleva evitare che colui il quale era in godimento di pensione fosse portato in un certo momento a non presentarsi alla visita medica per ragioni personali: per non vedersi, per esempio, tolti la pensione, se guarito, o a non vedersi declassato, se migliorato nelle sue condizioni. Per chi è stato riconosciuto invalido di ottava categoria, è una tragedia vedersi declassato, perché ciò gli toglie il diritto al lavoro, che gli consente invece l'appartenenza a quella categoria. Qualcuno tenterà di evitare la visita, nell'ingenua speranza di riuscire a non essere declassato. Quindi, l'articolo 25 aveva una precisa funzione nel complesso della legge.

Ma il comma aggiunto al vecchio articolo 25 non trova alcuna giustificazione nel complesso della legge. Innanzi tutto, non la trova attraverso le osservazioni fatte dal relatore

Io debbo protestare per alcune parole pronunciate dal relatore. Egli ha detto che vengono comminate delle sanzioni. Invece, non si tratta di sanzioni. Se un invalido, dopo aver fatto la domanda di pensione, non si presenta alla visita sanitaria, egli non è oggetto di sanzioni; rinuncia soltanto, in certo modo, a un diritto. Il concetto di sanzioni rientra in quell'orientamento nuovo che abbiamo cercato di combattere in Parlamento; perché la legge n. 648 è una legge assistenziale, mentre c'è la tendenza a farle assumere un carattere fiscale.

D'altra parte, nella relazione del collega Geremia mi sembra di avere inteso, se non ho capito male, che l'articolo unico viene ad aggravare le sanzioni nei confronti di coloro che già sono in godimento di pensione e che non si presentano alla visita sanitaria. Questo non è esatto, perché l'articolo 25 è riportato integralmente nell'articolo unico del disegno di legge.

Fatte queste osservazioni, io rilevo che, quando viene presentato un disegno di legge, deve presumersi che esso risponda a determinate esigenze. Avrei, quindi, voluto sentire dal relatore quali sono le esigenze che hanno dato luogo a questo disegno di legge.

Nella nostra esperienza abbiamo effettivamente constatato dei casi di visite disposte e mai avvenute. Ma ciò si è verificato o perché l'indirizzo dell'invito era errato o perché il richiedente della pensione aveva cambiato abitazione o perché era emigrato oppure perché era in carcere e non voleva farlo sapere. Questi sono fondamentalmente i motivi per i quali non sono state effettuate le visite. Ma che vi siano altri casi in cui i richiedenti della pensione non si siano presentati alla disposta visita, per me è una novità che ho appreso solo da questo disegno di legge.

Domando, quindi, perché sia stata predisposta questa legge. Secondo il relatore, ci sono numerose pratiche di pensioni che sono giacenti perché le visite mediche disposte non si sono realizzate. Ma ho già detto perché ciò si è verificato. Io mi sono interessato di alcune pratiche, nelle quali la visita era stata effettivamente disposta da cinque o sei anni, ma l'indirizzo era sbagliato oppure il richiedente era emigrato.

GEREMIA, Relatore. In questo caso entra in funzione il « giustificato motivo ».

NICOLETTO. Allora cessa anche il motivo per cui è stato fatto il disegno di legge. La mia opposizione dipende appunto dal fatto che il disegno di legge fa pensare che in Italia vi siano migliaia di cittadini che ad un certo momento hanno l'idea di chiedere la pensione e poi l'abbandonano. Ciò dà vita ad una leggenda che è offensiva per le nostre leggi e per gli stessi richiedenti la pensione.

D'altra parte, questo disegno di legge, una volta divenuto legge, darebbe luogo ad una grande confusione e a molti guai, perché colui che non è potuto andare alla visita per aver cambiato indirizzo o per essere emigrato, dovrà giustificare il motivo.

Ma vi è un'altra ragione di opposizione da parte nostra: mentre si prepara una legge

che non trova consistenza concreta in una situazione di fatto, vi sono alcuni articoli della legge n. 648, di cui tutti riconoscono la necessità di una modificazione, alla quale tuttavia non si provvede. Lo stesso Sottosegretario, nell'ultima discussione che abbiamo avuto, ha riconosciuto la necessità di modificare l'articolo 74, che parla della intemperatività per mutate condizioni economiche. Io ritengo che non ci sarebbe bisogno di nessuna modificazione, perché una esatta interpretazione della legge dovrebbe escludere questa intemperatività. Tuttavia, di fronte agli inconvenienti che si verificano, potrebbe essere opportuna una apposita legge di interpretazione.

C'è un altro articolo anche più scandaloso: l'articolo 46, nel quale è stabilito che il figlio del grande invalido riceve 3.000 lire all'anno. Nella vecchia legge sulle pensioni di guerra era stabilita la parità tra l'orfano e il figlio del grande invalido e venivano concesse 200 lire tanto all'uno quanto all'altro. Adesso, invece, il figlio del grande invalido riceve 3.000 lire all'anno, l'orfano 3.000 lire al mese. Neppure per questo si provvede, mentre si provvede per altre questioni, che hanno carattere fiscale e che sono offensive per i mutilati e gli invalidi di guerra.

Per queste ragioni, sono contrario al disegno di legge e prego i colleghi di considerare che le disposizioni che esso porta, se saranno approvate, certamente non ci faranno onore.

PRETI. *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'onorevole Nicoletto ha accennato ad una lacuna della legge a proposito dell'articolo 74, affermando che non è giusto che il genitore di un caduto, il quale venga a trovarsi in condizioni economiche disagiate a dieci o quindici anni di distanza dalla morte del figlio, non possa più presentare domanda, perché è trascorso il termine di cinque anni.

Io ho già detto che sono d'accordo sulla sostanziale iniquità di questa disposizione di legge. Aggiungerò che il parere degli organi burocratici del Ministero e il mio sono che la legge in questo caso dovrebbe essere interpretata, sia pure facendo uno sforzo di buona volontà, in senso favorevole ai genitori dei morti in guerra. Però il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, che deve attenersi ad una interpretazione strettamente giuridica, non è di questo parere.

Comunque, è mia intenzione, dal momento che il Comitato di liquidazione afferma che da un punto di vista giuridico non si può accettare l'interpretazione che noi auspichiamo, di accettare un emendamento alla legge.

Quanto all'altra questione accennata dall'onorevole Nicoletto a proposito dell'articolo 46, sulla quale pure siamo d'accordo, penso che in prosieguo di tempo si possa rimediare.

Quanto al disegno di legge in esame, occorre rilevare che non c'è presentemente alcuna norma di legge che disciplini la prima visita sanitaria, mentre vi sono, all'articolo 25, norme che disciplinano le visite successive. Ora succede che un certo numero di richiedenti la pensione non si presentino alla visita sanitaria, nonostante i reiterati inviti. Questo accade con una certa frequenza e noi stiamo cercando di fare in modo che i chiamati si presentino. È lecito pensare che qualcuno possa sperare, presentandosi uno o due anni dopo, di avere un risultato più favorevole dalla visita medica e godere quindi con effetto retroattivo di un beneficio maggiore.

Con il disegno di legge in esame si vuole indurre coloro che hanno presentato domanda di pensione di guerra a presentarsi alle commissioni mediche. Non si tratta di migliaia di casi, ma di alcune centinaia. Il Ministero aveva proposto che il richiedente la pensione di guerra dovesse presentarsi alla chiamata per visita entro un anno; il Senato, con un emendamento del senatore Luca, ha ritenuto che si dovessero fare due inviti e che dopo il secondo invito si dovesse applicare la disposizione per cui la pensione decorrerà dal primo del mese successivo a quello della presentazione della seconda domanda.

Mi sembra che, con questa disposizione di legge, non si ledano gli interessi di coloro che hanno presentato domanda di pensione, giacché è chiaro che, se esiste un giustificato motivo, la disposizione non si applica.

Del resto, coloro che si potranno senza giustificato motivo nella condizione di subire la disposizione di legge, non perderanno il diritto alla pensione, poiché l'unica conseguenza sarà che la pensione stessa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda. Dovrà, quindi, essere l'invalido a farsi parte diligente, se per due volte non avrà risposto all'invito di presentarsi alla commissione medica.

Mi pare che la legge sia equa, anche perché deve esserci una certezza del diritto e noi dobbiamo sapere se i richiedenti insistono o non insistono nelle loro domande di pensione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicoletto ha avuto il consenso del Governo per quanto riguarda l'interpretazione estensiva dell'articolo 74. Se egli volesse tradurre in un emen-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

damento il suo concetto, potremmo introdurlo in questa legge stessa.

Richiamo, poi, l'attenzione sul fatto che la disposizione del disegno di legge in esame si riferisce a coloro che, avendo ricevuto due avvisi, non si presentino alla visita sanitaria; poiché, nel caso che il foglio di avviso non possa essere recapitato, la Direzione generale delle pensioni di guerra ne ha notizia, epper tanto considera il giustificato motivo. La disposizione che stiamo esaminando si riferisce, quindi, a coloro che hanno avuto notizia della disposta visita medica e che non si presentano perché abbandonano la loro richiesta o non hanno più interesse a presentarsi alla visita medica. Se non fosse stabilito che l'invito viene ripetuto una seconda volta e che in ogni caso non si perde il diritto a pensione, si potrebbe fare, in mancanza di accertamenti, un provvedimento negativo di pensione. In sostanza, perciò, questa disposizione deve essere ritenuta favorevole agli interessati, perché, in mancanza di accertamento sanitario, bisognerebbe respingere la domanda di pensione.

Vorrei pregare i colleghi di considerare attentamente questo punto.

NICOLETTO. Per quanto riguarda l'articolo 74, io non mi sento di presentare nessuna proposta di modifica, perché, come ci è risultato anche da discussioni avute con giuristi, l'interpretazione che viene data a quell'articolo è errata. La legge dice chiaramente che, quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verificano posteriormente, il diritto a pensione viene a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte vengono a verificarsi. Non si può, quindi modificare una legge solo perché essa viene interpretata in modo errato.

PRESIDENTE. Potremmo allora formulare un ordine del giorno e approvarlo in questa sede.

NICOLETTO. Sulle altre questioni il Sottosegretario ci ha dato dei chiarimenti. Egli ha detto che si tratta di alcune centinaia di casi. Ma per qualche centinaio di casi dobbiamo fare una legge? Teniamo presente che, dal 1943 in avanti, sono state disposte in Italia almeno due milioni di visite. Se su due milioni di visite vi sono state alcune centinaia di casi negativi, per questi vogliamo fare una legge? E possiamo fin d'ora stabilire che, in queste centinaia di casi, si tratta di cittadini che hanno ricevuto regolarmente il foglio di invito?

Il Ministero del tesoro ha a sua disposizione i carabinieri: questi possono accertare

le ragioni per cui l'interessato non si è presentato. Se l'interessato, per ragioni personali, non intende presentarsi, dichiarerà di rinunciare e il Ministero gli darà un certificato di benemerenzza per aver rinunciato alla pensione.

Vi sono, quindi, in moltissimi casi, delle possibilità concrete di soluzione, senza bisogno di ricorrere ad una legge che non ha grande importanza in sé, ma che lascia dei profondi dubbi nei cittadini italiani. Tanto più che il disegno di legge concede una riapertura di termini di dieci anni, aprendo così tutta una serie di questioni, che non giovano a risolvere il problema delle pensioni di guerra.

Si fanno, insomma, delle leggi che, pur con l'intento di risolvere qualche piccola questione di dettaglio, danno l'impressione di essere rivolte contro i mutilati, mentre non si provvede a problemi molto più importanti e sostanziali.

Pertanto, i chiarimenti del Sottosegretario non hanno modificato i miei motivi di opposizione al disegno di legge.

WALTER. Anche io sono preoccupato per questo disegno di legge. Io penso che, se gli uffici delle pensioni fossero completamente aggiornati e tempestivi, si potrebbe forse anche discutere questa legge; ma quando vediamo che, per l'insufficienza degli uffici, gli interessati vengono sottoposti a visita medica a un anno o a due anni di distanza dalla scadenza dell'assegno rinnovabile, non mi pare che possiamo preoccuparci di qualche centinaio di casi in cui l'interessato non si presenta tempestivamente alla visita disposta.

Porto l'esempio della commissione di Padova. Questa aveva, tempo addietro, migliaia e migliaia di visite da fare. Non potendole esperire tutte, ne ha riversate una parte alla commissione di Verona. E a Padova vi è ancora un arretrato che va dai nove ai dieci mesi per le visite disposte.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Oggi, tutte le commissioni sono in pari.

WALTER. Quando un mutilato o invalido, in possesso di assegno rinnovabile di quinta categoria, anziché passare la visita il giorno della scadenza, la passa un paio d'anni dopo, può trovarsi in condizione di essere declassato dalla quinta alla sesta categoria e la decorrenza della declassazione parte dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile, con la conseguenza, oltre tutto, di dover rimborsare quello che frattanto ha riscosso in più

Io affermo che il Governo, non essendo all'altezza con i suoi servizi, non può preoccuparsi dei pochi casi a cui si riferisce il disegno di legge che stiamo discutendo.

Potrei portare una infinità di esempi. Per un certo Croccoli Carlo del mio paese, per esempio, (ho presentato in proposito anche una interrogazione) è stata disposta quattro volte la visita medica, ma la commissione di Padova non gliel'ha mai fatta passare. L'interessato è andato personalmente a Padova e gli è stato risposto che quella commissione non aveva ricevuto nessuna disposizione di sottoporlo a visita.

Un altro caso. È stato portato a casa di un mutilato l'invito di sottoporsi a visita. Il mutilato non è stato trovato, perché in quel periodo era ricoverato all'ospedale. La commissione medica ha restituito alla Direzione generale l'invito, con l'indicazione: « Assente ». Ma perché non ha scritto che quel disgraziato si trovava ricoverato all'ospedale ?

In un altro caso è stato indicato dalla commissione di Padova che l'interessato trovavasi ricoverato all'ospedale di Venezia. Dopo uno o due anni viene disposta la visita a Venezia; ma nel frattempo l'interessato è tornato a casa, e neppure a Venezia, naturalmente, viene sottoposto a visita. Mentre egli è ansioso di poter subire l'accertamento sanitario !

Dato tutto questo, non mi pare che il disegno di legge possa essere preso in considerazione.

Quanto all'articolo 74, il Ministro Gava mi aveva assicurato che avrebbe fatto una circolare a tutti gli uffici, perché venisse ripristinata la vecchia prassi, perché prima dell'onorevole Preti, quando erano sottosegretari gli onorevoli Tessitori, Chiaramello, ecc., l'attuale interpretazione sui cinque anni non veniva data.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Una circolare del Ministro o del Sottosegretario serve per i servizi del Ministero; ma se il Comitato di liquidazione dà una interpretazione diversa, non c'è da fare altro che presentare un emendamento alla legge.

WALTER. Ma la legge non ha bisogno di questo emendamento ! Cito il caso di un invalido che aveva un negozio di stoffe in una frazione di 3000 abitanti. Egli andava anche in giro, con le stoffe sulla spalla, per vendere la sua merce nella frazione. Gli fu negata la pensione. Ora si trova paralizzato ed è stato dichiarato inabile di prima categoria, tabella A. Aveva due figli morti per

malattia, uno a 24 anni e uno a 18 anni. Possedeva un quarto di ettaro di terra e una casetta, che ha dovuto vendere per sostenere le spese delle malattie. E adesso non è possibile riesaminare la sua pratica di pensione per i figli morti, perché sono scaduti i cinque anni.

Come è possibile pensare che il legislatore, quando ha fatto la legge n. 648 del 1950, abbia inteso affermare che l'interessato deve diventare povero entro cinque anni, altrimenti cessa il suo diritto ? È dopo l'assunzione del Sottosegretariato da parte dell'onorevole Preti, che è stata introdotta questa interpretazione. Non voglio affermare che sia stato lui a volerla; può trattarsi anche di una coincidenza; ma è certo che prima di lui l'interpretazione della legge era un'altra, quella esatta.

Noi siamo, quindi, contrari alla modificazione proposta per l'articolo 25, mentre attendiamo che il Ministro, d'accordo col presidente del Comitato di liquidazione, faccia una circolare per mettere a posto la questione dell'articolo 74. Credo che tutti i colleghi siano d'accordo che il disegno di legge che ci è stato sottoposto non debba essere preso in considerazione.

ANGIOY. La legge n. 648 del 1950 portava come titolo: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra ». Il suo scopo era di sistemare e riordinare tutta la materia delle pensioni di guerra, eliminando anche le perplessità sorte per l'accavallarsi di molte leggi.

Col disegno di legge che ora ci viene sottoposto, si riapre la crisi che si era verificata allora, perché ad un riordinamento sistematico si viene a portare una modifica per un particolare aspetto. Se questo aspetto rivestisse carattere di generalità e di urgenza, tale da giustificare la rottura di quella organicità, sarei d'accordo. Ma a me pare che in questi anni, dal 1950 al 1955, sono sorte sulla legge n. 648 questioni di fondo molto più preminenti, procrastinate in attesa di altre leggi organiche che dovrebbero nuovamente riordinare tutta la materia, sia dal punto di vista del trattamento economico ai pensionati di guerra, sia per modificare determinate norme che hanno presentato dubbi nella loro interpretazione. Viene invece un disegno di legge, che dovrebbe interessare poche centinaia di casi, di fronte a migliaia di altri casi ben più gravi ed interessanti.

Finora, gli inconvenienti nell'applicazione della legge non sono derivati dal fatto che ci fossero degli aventi diritto che non si presenta-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

vano alla visita medica, ma dal fatto che gli organi dello Stato non erano in condizione di far passare la visita medica agli aventi diritto.

Invece, col disegno di legge in esame, si parte da una eccezione marginale, per introdurre dei nuovi termini, mentre è in atto la discussione sulla validità di una infinità di altri termini e decorrenze che sono nella legge. Così il disegno di legge finirebbe per avere un sapore umoristico. Affronteremmo una materia, che abbiamo lasciato da parte per ragioni di opportunità, per motivi che non giustificano il nostro interessamento. Per di più introdurremmo dei dubbi gravi. Perché anche la disposizione per cui si applicano quelle sanzioni qualora non vi sia il giustificato motivo, dà luogo ad una interpretazione molto vaga ed imprecisa.

Vale la pena, per qualche centinaio di casi, modificare una norma che può interessare altre migliaia di casi e sovvertire la regolarità del diritto?

Penso perciò che dobbiamo accantonare, senza esprimerci nel merito, questa modifica che riguarda l'articolo 25 della legge, salvo a riprenderla in esame quando procederemo al riordinamento organico della legge. Potrebbe allora preferirsi, piuttosto che ricorrere a questo meccanismo del duplice invito, introdurre una norma prescrittiva, per cui chi non si presenta dopo un terminato numero di anni decade dal diritto.

La modifica proposta dal disegno di legge potrebbe essere giustificata tra cinque o sei anni, quando, esaurito tutto il campo delle pensioni di guerra ancora in discussione e sistemati tutti coloro che hanno diritto — perché con la chiusura del termine al 10 agosto le domande si vanno esaurendo —, si dovesse sistemare la situazione dei residui. Ma, prima di aver sistemato la posizione di tutti coloro che sono in termini e che chiedono l'esame delle loro domande o il miglioramento delle loro condizioni, prima di avere affrontato tutti i problemi di fondo, mi pare che sia fuori luogo affrontare questo problema marginale.

GHISLANDI. A quello che è stato esposto nei precedenti interventi, aggiungo il mio concetto dal punto di vista puramente umano.

Queste questioni vanno considerate tenendo presente la mentalità degli interessati e tutto il complesso burocratico, che purtroppo opprime queste procedure. Io riconosco più che legittimo il desiderio del Ministero di una regolarizzazione delle pratiche sospese; però, non vorrei che il Ministero si lasciasse forzare la mano da una certa

burocrazia, più propensa a vedere le colpe degli altri che quelle proprie.

Quando voi dite — come avete detto nell'ultima discussione in Aula — che le visite sono tutte al corrente, io vi rispondo che i signori delle commissioni vi hanno ingannato perché a me risultano per le meno un centinaio di casi di gente che attende di passare la visita. Mandate qualcuno a controllare. Le commissioni non dicono quello che dovrebbero dire.

E se vi è qualche caso di individui che non si sono presentati, non si deve pensare che lo abbiano fatto per trascuratezza. So di un tale, che, essendo stato consegnato l'avviso alla moglie e avendoglielo questa presentato, ha gridato: « Non voglio più sentir parlare di pratiche di pensione. Se tu me ne parli ancora, guai a te, ti ammazzo ». Ma era un pazzo, che è finito in manicomio. Altre volte si tratta di emigrati o di casi del genere. Conosco un tale che è in Australia ed ha in corso una pratica di pensione, gli è stata riconosciuta una parte, ha fatto domanda per un'altra parte. Adesso la moglie deve andare anche lei in Australia. Quando gli sarà notificato l'avviso, si dirà che non è stato trovato.

Consideriamo, quindi, queste cose da un punto di vista umano e, prima di pensare a quelle che sono relativamente delle minuzie, cerchiamo di riformare la legge, superando gli attriti di parte, e di risolvere con cuore e con dovere di italiani, con la volontà e col consenso di tutti, non un lato specifico, ma il complesso delle questioni.

Io riterrò opportuno, perciò, di sospendere la discussione in attesa del provvedimento relativo all'articolo 74, che il Ministro Gava ha promesso all'onorevole Walter, piuttosto che fare un altro passo che sarebbe certamente interpretato da questa massa di disgraziati in modo non simpatico per noi.

NICOLETTO. Il relatore ha detto che questo disegno di legge riguarda i mutilati e invalidi civili. Ma agli infortunati civili spesso viene negato il diritto, senza che essi siano stati sottoposti a visita medica, quando dal rapporto rimesso all'ufficio dai carabinieri si rileva l'inesistenza del fondamento del diritto. Il decreto viene notificato all'interessato, che ha diritto di ricorrere. Se ne desume che, attraverso i carabinieri, si possono risolvere i casi che hanno provocato il disegno di legge, senza metterci col disegno di legge stesso in una posizione ridicola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

GEREMIA, *Relatore*. Io non posso immaginare che ci venga presentato un disegno di legge senza uno scopo. Lo scopo dovrebbe essere rappresentato dalla grande massa di domande giacenti presso i diversi uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, domande sospese perché gli interessati non si sono mostrati diligenti a rispondere all'invito di sottoporsi a visita medica.

Io debbo credere che il numero di queste pratiche giacenti sia, non di qualche centinaio, ma di migliaia. Se così non fosse, il disegno di legge non avrebbe nessuno scopo e non lo dovremmo approvare. E se il numero delle pratiche giacenti è rilevante, dobbiamo o non dobbiamo stimolare una certa diligenza da parte di coloro che chiedono il riconoscimento di un diritto?

L'onorevole Nicoletto ha detto che il disegno di legge si fa contro quelli che sono pensionati di ottava o nona categoria e che non si presentano perché temono di perdere il diritto alla pensione. Ma non è giusto che impediamo questo tentativo di truffa? È esigenza di ordine generale e di giustizia non consentire ad alcuno di godere i benefici di un diritto che non ha più.

NICOLETTO. Ma tutto questo è già stabilito nell'articolo 25, riportato parola per parola in questo articolo unico, nel quale però c'è in più un'aggiunta che riguarda le prime liquidazioni.

GEREMIA, *Relatore*. Se questo è esatto, ce lo dirà il Sottosegretario.

NICOLETTO. Basta leggere la legge!

GEREMIA, *Relatore*. Quanto alle prime domande, a parte i casi citati dall'onorevole Walter, non v'è dubbio che vi sono tanti altri casi di patente negligenza degli interessati, dipendente talvolta da particolari ragioni. C'è stato un periodo di tempo in cui delle persone giravano per accaparrarsi le domande di pensione di guerra. Evidentemente, si trattava di domande presentate nella speranza che il Ministero decidesse senza visita medica. È necessario eliminare tutte queste pratiche giacenti, che restano ammassate insieme a quelle che invece devono andare avanti.

E perché, allora, dovremmo essere contrari a questo provvedimento, se il Sottosegretario ci confermerà che il numero delle domande giacenti è molto rilevante? Ove questa rilevanza non ci fosse, resterei anche io dubbioso sulla opportunità del provvedimento.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima di tutto debbo rispondere all'onorevole Ghislandi, il quale ha affermato

non essere vero che tutte le commissioni mediche sono al corrente con le visite. Debbo ripetere che tutte le commissioni mediche sono in pari con le visite e che non c'è una commissione che abbia una visita arretrata.

Forse l'onorevole Ghislandi si riferisce ad invalidi i quali ancora non hanno ricevuto l'avviso di presentarsi alla commissione medica, perché questo avviso non è ancora partito da Roma. Ma questo è un problema diverso.

GHISLANDI. Alle mie recenti sollecitazioni, il Ministero ha risposto di aver dato disposizioni; tuttavia a Brescia non si è fatto nulla.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le ripeto che le commissioni sono tutte in pari.

All'onorevole Angioy debbo rispondere che le grosse questioni sospese non sono queste. Sono questioni di carattere finanziario, relative all'eventuale miglioramento economico di tutte o di alcune categorie di pensionati di guerra. Ma le questioni giuridiche sospese sono assai poche. C'è questa oggi in esame, c'è quella dell'articolo 74 e l'altra a cui si è riferito l'onorevole Nicoletto.

Ora, per risolvere questi problemi di dettaglio, dobbiamo aspettare una legge che migliori le condizioni economiche dei mutilati e invalidi di guerra e che disciplini organicamente *ex novo* tutta la materia delle pensioni di guerra? Credo che, in questo caso, dovremmo aspettare ancora parecchio tempo! Tanto più che conosciamo quale sia la lentezza del Parlamento. Io non vedo perché si debba rinunciare al meglio, che si può avere subito, in attesa dell'ottimo, che non si sa quando potrà venire. E questo lo dico in particolare riferendomi all'articolo 74.

Per soffermarmi su questo articolo 74, faccio notare all'onorevole Walter che non è vero che l'interpretazione sia stata mutata negli ultimi anni: l'interpretazione è stata sempre la stessa. Io, avendo riconosciuta la sostanziale ingiustizia o iniquità di quella disposizione, mi sono dichiarato felicissimo di modificarla. Ma non basta che i servizi delle pensioni diano una determinata interpretazione a una legge. Io obietto all'onorevole Walter — e spero che egli mi creda — che il Comitato di liquidazione presieduto da un presidente di sezione della Corte dei conti, ha espresso anche ieri parere contrario alla nostra interpretazione. Se il Comitato di liquidazione è di parere contrario al nostro, non si risolve nulla.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Per questo avevo pensato alla presentazione di un emendamento. Alla fine dell'articolo 108 della legge del 1950, si potrebbe aggiungere: « Quando lo stato di bisogno del genitore o assimilato si verifica dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di questa condizione ». Così il problema sarebbe risolto.

Siccome tutti siamo di questo parere, non capisco perché, di fronte all'unanimità dei consensi, si debba, per ragioni formali, rinviare la definizione di un problema fino all'emanazione di una legge che non si sa quando verrà. Il Governo è favorevolissimo all'introduzione di un nuovo comma nel senso che ho detto.

Ho notato poi che vi è stato un equivoco sul numero dei casi a cui si riferisce la norma. Si tratta effettivamente di parecchie migliaia di casi nei quali gli interessati non si sono presentati alla visita, nonostante che siano stati in precedenza invitati. Io, però, ho detto che, nel caso in cui si approvasse il disegno di legge, che contiene una norma aggiuntiva alla legislazione vigente, coloro che subirebbero le conseguenze di questa norma non sarebbero più di qualche centinaio; in quanto ritengo che l'approvazione di questo comma avrebbe l'effetto di indurre a presentarsi, per regolarizzare la loro posizione, gran parte di coloro che hanno avuto l'invito e non si sono presentati. Così riusciremo ad accelerare la procedura per addivenire alle pratiche di prima liquidazione.

Io vorrei far rilevare all'onorevole Walter che, siccome si calcola di definire tutte queste pratiche entro quest'anno o, al massimo, nei primi mesi dell'anno venturo, non abbiamo di fronte a noi molto tempo.

Quindi, ritengo che potremmo approvare questo modesto disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro, il quale tra l'altro chiarisce un punto che non era mai stato chiarito. Si potrebbe, infatti, ritenere che il Ministero in casi come questi sia autorizzato ad emanare un decreto negativo, cosa a cui, viceversa, non ritengo che il Ministero del tesoro sia autorizzato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Con l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Sottosegretario, il disegno di legge risulta composto di due articoli: il primo relativo all'articolo 25, l'altro relativo all'articolo 108 della legge del 1950.

Do lettura dell'articolo 1, che era articolo unico nel testo originario:

« L'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

« Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

« La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

« Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito ».

NICOLETTO. Dichiaro che mi asterrò dal votare questo articolo; non voterò contro, perché viene introdotto un secondo articolo che in certo qual modo bilancia il danno rappresentato, secondo me, dal primo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« All'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Quando lo stato di bisogno del genitore o dell'assimilato si verifica dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tale condizione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Approvazione dell'Accordo fra il Tesoro e il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico ». (348).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	24
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo l'ex « Casa del Soldato » di quella città, con terreni occupati nel 1941 per la costruzione di casermette ». (1168).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	26
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordi-

namento delle disposizioni sulle pensioni di guerra ». (1435).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	26
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Modifiche alle disposizioni riguardanti il Fondo di previdenza sottufficiali ed appuntati della Guardia di finanza ». (1402).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amendola Pietro, Andò, Angioy, Berzanti, Bigi, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Ferreri Pietro, Infantino, Malvestiti, Marotta, Nicoletto, Pella, Raffaelli, Romano, Ronza, Rosini, Salizzoni, Scoca, Sedati, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI